

N _____ / _____ Reg. Sent

N _____ / _____ Reg. Cron

N 1283/2018 _____ Ruolo Cont

Oggetto: Controversia di Lav / Prev

Decisa il 21.9.2022

Depositata il 21.9.2022



TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 21.09.2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

P _____, elett.te dom.to in Lecce alla Via Ada Cudazzo n.12 presso lo studio dell'Avv. Matteso Sances che la rapp.ta e difende come da mandato in atti

RICORRENTE

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e SCCI, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. _____

_____, elett.te dom.to presso l' INPS di Lecce al viale Marche

e

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Santeramo in Colle (BA) alla via Carmine 21 presso lo studio dell'Avv. _____ che la rapp.ta e difende come da mandato in atti

RESISTENTI

Oggetto: ricorso per annullamento cartella di pagamento n 05920020 _____

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 30.01.20168 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n 05920020 _____ recapitatagli in data 5.5.2003 da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. per un importo di euro 36.137,17 per contributi previdenziali INPS relativi agli anni 2000-2001.



A sostegno dell'opposizione, ha eccepito di aver ricevuto in data 18.04.2013 la notifica dell'atto di pignoramento mobiliare: 3 con il quale il concessionario indicava un presunto debito derivante dal mancato pagamento di una serie di atti esattoriali tra cui la cartella n 0592002), che con istanza proposta il 22.5.2013 ai sensi dell'art 1 co 537 della legge 228/2012 il P aveva contestato la legittimità dell'atto di pignoramento n e della cartella sottostante chiedendo l'annullamento degli stessi; che i vizi dell'atto riguardavano la prescrizione delle somme, la non debenza degli interessi, l'avvenuto pagamento delle somme richieste, la presenza di gravi differenze nell'estratto di ruolo tra la voce "carico iscritto a ruolo" e "debito residuo"; che in data 24.09.2015 aveva diffidato nuovamente Equitalia all'annullamento dell'atto impugnato producendo la precedente istanza unitamente a copia degli assegni e di 20 quietanze di pagamento volte a dimostrare la totale corresponsione delle somme indicate nella cartella che l'art 1 co 540 della legge 228/2012 prevede che nel caso di mancata risposta entro il termine di 220 giorni all'istanza proposta ex art 1 comma 537 le partite sono annullate di diritto.

Tanto premesso chiedeva accertarsi l'avvenuta prescrizione delle somme indicate nella cartella n 0592002 0 oltre che l'avvenuto pagamento delle stesse a seguito dell'intervenuta prescrizione con conseguente annullamento dell'atto impugnato e condanna degli opposti alla restituzione delle somme dagli stessi illegittimamente incassate e ammontanti ad euro 46.578,64 oltre interessi.

Integrato il contraddittorio, gli enti convenuti hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 24, comma 5, D.lvo n.46/99. Nel merito, hanno concluso per il rigetto della opposizione.

.....

Preliminarmente quanto alla questione relativa alla regolarità della notificazione della cartella esattoriale n 0592002(00, va dato atto come lo stesso ricorrente abbia ammesso di aver ricevuto la notifica del predetto atto in data 5.5.2003.

Una volta verificata la regolare notificazione della predetta cartella esattoriale, risulta in questa sede preclusa la possibilità di valutare la fondatezza della eccezione di prescrizione per periodi anteriori alla notificazione della predetta cartella esattoriale.



Risulta altresì preclusa la possibilità di far valere i vizi formali e di merito attinenti alla citata cartella atteso che parte istante avrebbe dovuto agire ex art.24 d.lgs. cit. nel termine rispettivamente di 20 e di 40 giorni dalla notificazione della cartella sicchè sotto tale profilo l' opposizione è inammissibile.

Non vi sono invece ostacoli a valutare la fondatezza della eccezione di prescrizione o di estinzione del credito in relazione al periodo successivo alla notifica (così come, in sede di opposizione all' esecuzione, è ammesso che parte opponente possa far valere fatti estintivi, modificativi od impeditivi verificatisi in epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo).

Tuttavia, una volta accertato che la notifica della cartella n 0592002 / 00 è avvenuta in data 5.5.2003, la notifica dei successivi atti interruttivi quali il pignoramento mobiliare n / 3 (notificato il 27.3.2013) e l' intimazione di pagamento 05920149 / 00 (notificata il 18.04.2014) non è avvenuta in tempo utile per evitare il maturarsi della prescrizione quinquennale atteso il decorso del termine quinquennale tra la data di notifica della predetta cartella (il 5.5.2003) e la data di notifica del pignoramento mobiliare del 27.3.2013.

Né appare idonea ai fini dell' interruzione dei termini di prescrizione l' ulteriore documentazione prodotta dalla resistente Agenzia delle Entrate Riscossione (istanza di rateazione, provvedimento di concessione della rateazione) atteso che tale documentazione si riferisce all' anno 2011 allorchè il credito era già prescritto.

L' opposizione va pertanto accolta e va dichiarato prescritto il credito riportato nella cartella esattoriale n 0592002 / 00 perché estinto per intervenuta prescrizione.

Quanto infine alla richiesta di restituzione delle somme pagate con riferimento alla cartella impugnata va ricordato come già ribadito dalla Corte d' Appello di Milano, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 1731/2018 che *"...il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall' ente di previdenza pubblico, comporta che l' autore del pagamento ben può chiederne la restituzione"*. Ed ancora *"(...) le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono soggette a prescrizione e "non possono essere versate" dopo il decorso del relativo termine. Pertanto, dopo lo spirare di tale termine, l' Ente di previdenza*



non solo non può procedere all'azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d'ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente".

Ne discende che l'I.N.P.S. non può richiedere ed accettare contributi per i quali siano compiuti i termini di prescrizione. Ovvero, decorso il termine di prescrizione quinquennale i contributi previdenziali non potranno essere addebitati al soggetto obbligato, né tantomeno l'Ente previdenziale potrà accettarne il versamento tardivo. Se così non fosse, non solo il contribuente può richiederne la restituzione all'Ente ma, quest'ultimo, d'ufficio, è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente incassato.

Sul punto la sentenza della Corte di Appello di Milano così dispone: "... *nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicchè deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti (Cass. N. 11140/01, Cass. N. 4349/02). (...) Ne consegue che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall'ente di previdenza pubblico, comporta che l'autore del pagamento ben può chiederne la restituzione (Civile Sent. Sez. L Num. 3489 Anno 2015)*". Tanto premesso l'Istituto non può trattenere somme originariamente non dovute: nella materia previdenziale, infatti, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti.

I Giudici di Milano, ribadendo quanto già sancito dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 23367/2016, sul punto affermano che "*nella materia previdenziale a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della n. 335, alla disponibilità delle parti, sicchè una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva - non già preclusiva- in quanto l'ente previdenziale creditore non potrà rinunziarvi*". Per quanto detto, dunque, i contribuenti, tutti, non possono versare contributi previdenziali prescritti, di contro l'Inps non può trattenere (indebitamente) tali somme.

Rilevato che il pagamento da parte del ricorrente è avvenuto quando il credito era già prescritto il ricorrente avrà diritto alla restituzione delle somme pagate in relazione alla cartella esattoriale opposta che si



quantificano nella misura di euro 46.066,94 come da quietanze allegate (va precisato che nel conteggio di parte opponente la quietanza del 09.10.2012 è stata conteggiata due volte).

In mancanza di espressa domanda, alla ricorrente non spettano gli interessi calcolati sulla suddetta somma (cfr. Cass., sentenza n. 18292/2016: "In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte").

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse - liquidate come da dispositivo - vanno poste a carico di Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., soggetto incaricato del compimento di tutti gli atti finalizzati alla riscossione dopo la consegna del ruolo. Alcun profilo di responsabilità, diversamente, può essere addebitato all'INPS e a SCCI, per cui le spese si compensano nel rapporto tra gli istituti predetti e parte ricorrente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 30.01.2018, così decide:

-Dichiara prescritto il credito relativo alla cartella esattoriale n 05920020 perché estinto per intervenuta prescrizione e condanna l' INPS alla restituzione in favore del ricorrente delle somme incassate pari ad euro 46.066,94 in relazione alla cartella esattoriale n 05920020 ;

-- condanna Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 3.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione.

- compensa le spese processuali tra parte ricorrente e INPS, SCCI.

Lecce, 21.09.2022

Il Giudice

Dott. Francesca Costa





TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

Il sottoscritto Direttore Amministrativo visti gli atti d'ufficio e i registri di cancelleria, da cui si evince la mancata proposizione dell'appello nei termini di legge avverso la sentenza di primo grado n. 2460 / 2022,

CERTIFICA

il passaggio in giudicato della suddetta sentenza ai sensi degli artt. 325 e 327 C.p.c.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge a richiesta dell'avv. MATTEO SANCOS

Lecce, 02-11-2022



Il CANCELLIERE CA
(Dott.ssa Maria Luisa)